



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 27 febbraio 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 27 febbraio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 24

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. LIVORNO avverso l'ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Sampdoria del 26/01/03 - C.U. n. 227 del 28/01/2003).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Livorno la sanzione della ammenda di € 7.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Livorno-Sampdoria del 26/1/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, la reclamante adduce - relativamente al primo episodio contestato - l'erronea interpretazione della scritta riportata nello striscione, il cui tenore non può in alcun modo configurarsi come irrispettoso del lutto per la scomparsa del Presidente Onorario della soc. Juventus, soprattutto se letto congiuntamente ed in modo consequenziale ad altro striscione (facente riferimento alla crisi imprenditoriale in cui versa la città di Livorno).

In ogni caso poi, sempre a detta della reclamante, gli striscioni sarebbero stati esposti solo per pochi istanti ed il minuto di silenzio sarebbe stato accompagnato dall'applauso di tutti i tifosi livornesi.

In merito al secondo episodio contestato, la Soc. Livorno afferma che si è trattato di uno slogan rivolto non alla categoria arbitrale bensì alla tifoseria avversaria. Il suo contenuto,

peraltro, non può configurarsi come offensivo, essendosi trattato di una frase di scherno nei confronti dei tifosi liguri (posto in essere attraverso un acronimo di una parola simile al nome di un direttore di gara), in nessun modo lesiva della reputazione o della dignità di chicchessia.

La reclamante rileva poi, in merito ai lanci dei fumogeni e delle bottiglie di acqua, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e, comunque, sproporzionata avendo riferimento a casi analoghi. Si sarebbe trattato di una condotta non pericolosa in relazione agli oggetti lanciati, non avendo questi provocato ad alcuno (tanto meno all'allenatore avversario) conseguenze lesive di sorta.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i suoi sostenitori hanno esposto prima dell'inizio della gara – precisamente, durante il minuto di silenzio in memoria del Presidente Onorario della Soc. Juventus – uno striscione di tenore irrispettoso del lutto e, durante la gara, uno striscione ingiurioso nei confronti di un arbitro della CAN; gli stessi sostenitori hanno lanciato dei fumogeni, provocando il ritardo nell'inizio del secondo tempo; infine, in due diverse occasioni, hanno lanciato una bottiglia in plastica piena d'acqua verso l'allenatore avversario.

Tale comportamento, che deve essere qualificato – relativamente agli striscioni – come irrispettoso ed offensivo nei confronti del Presidente Onorario della Soc. Juventus e di un rappresentante della categoria arbitrale e – per quel che riguarda il lancio di oggetti - come potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata in considerazione della particolare portata offensiva degli striscioni e della potenziale pericolosità dei lanci di fumogeni e di bottiglie di acqua rispetto all'incolumità delle persone, tenuto altresì conto della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DENUNZIE DANNI PULLMAN

Denuncia della Soc. Juventus per risarcimento danni pullman in occasione della gara Udinese-Juventus del 5/5/02.

La Lega Nazionale Professionisti ha rimesso a questa Commissione gli atti relativi alla richiesta della Soc. Juventus volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autopullman Iveco targato BN747EP, di proprietà della Ditta Sadem S.p.A. in occasione della gara Udinese-Juventus del 5/5/02.

Dagli stessi si rileva che l'autobus che trasportava i calciatori, all'uscita dallo stadio, veniva fatto oggetto di una sassaiola, da parte di ignoti, che provocava danni alla carrozzeria.

Poichè non è stato contestato che il danneggiamento sia avvenuto ad opera di sostenitori della Soc. Udinese, e del fatto è stata presentata formale denuncia all'Autorità, la Commissione delibera di riconoscere alla Soc. Juventus il diritto di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autopullman adibito al trasporto dei suoi calciatori in occasione della gara sopra indicata.

Denuncia della Soc. Juventus per risarcimento danni pullman in occasione della gara Internazionale-Juventus del 19/10/02.

La Lega Nazionale Professionisti ha rimesso a questa Commissione gli atti relativi alla richiesta della Soc. Juventus volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autopullman Iveco targato BN747EP, di proprietà della Ditta Sadem S.p.A. in occasione della gara Internazionale-Juventus del 5/5/02.

Dagli stessi si rileva che l'autobus che trasportava i calciatori, all'entrata nello stadio, veniva fatto oggetto di una sassaiola, da parte di ignoti, che provocava danni alla carrozzeria, rottura del cristallo anteriore e dei cristalli laterali.

Poichè non è stato contestato che il danneggiamento sia avvenuto ad opera di sostenitori della Soc. Internazionale, e del fatto è stata presentata formale denuncia all'Autorità, la Commissione delibera di riconoscere alla Soc. Juventus il diritto di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autopullman adibito al trasporto dei suoi calciatori in occasione della gara sopra indicata.

Denuncia della Soc. Vicenza per risarcimento danni pullman in occasione della gara Ascoli-Vicenza del 6/1/03.

La Lega Nazionale Professionisti ha rimesso a questa Commissione gli atti relativi alla richiesta della Soc. Vicenza volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autopullman targato BV969DJ, in occasione della gara Ascoli-Vicenza del 6/1/03.

Dagli stessi si rileva che il pullman che trasportava i calciatori, all'uscita dallo stadio, veniva fatto oggetto di una fitta sassaiola, da parte di ignoti, che provocavano varie ammaccature alla carrozzeria, la rottura dei cristalli posteriore e laterale.

Poichè non è stato contestato che il danneggiamento sia avvenuto ad opera di sostenitori della Soc. Ascoli, e del fatto è stata presentata formale denuncia all'Autorità, la Commissione delibera di riconoscere alla Soc. Vicenza il diritto di ottenere il risarcimento dei danni riportati dall'autopullman adibito al trasporto dei suoi calciatori in occasione della gara sopra indicata.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 FEBBRAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani

257/817